

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**E, p.c.:**

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Ancona  
[prot.procura.ancona@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.ancona@giustiziacert.it)

ARPA Marche  
Direzione Generale  
[arpam@emarche.it](mailto:arpam@emarche.it)  
ARPAM  
Area Vasta Nord -Servizio Territoriale Ancona  
[arpam.avnord@emarche.it](mailto:arpam.avnord@emarche.it)

API Raffineria di Ancona  
Via Flaminia, 685  
60025 Falconara Marittima (AN)  
[apiraffineria@pec.gruppooapi.com](mailto:apiraffineria@pec.gruppooapi.com)

**RIFERIMENTO:** Dec-Min-0000171 del 11 maggio 2018, con avviso pubblicato su G.U. n° 122 del 28 maggio 2018 e ss.mm. ii per l'installazione API Raffineria di Ancona S.p.A. sita in Falconara Marittima (AN).

Diffida Prot. MASE n. 46016 del 27/03/2023 (acquisita da ISPRA al Prot.16011 del 27/03/2023).

**OGGETTO:** Verifica delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MASE Prot. 116298 del 17/07/2023 (acquisita con Prot. ISPRA 39196 del 17/07/2023).

Facendo seguito alla nota in oggetto con la quale codesto Ministero ha richiesto a questo Istituto il riscontro del superamento delle inottemperanze segnalate nella diffida, d'intesa con ARPA Marche, si rappresenta quanto segue.

La diffida prevedeva di:

- adottare un sistema di controllo che consenta di limitare errori di annotazione sul Registro di C/S;
- adeguare la cartellonistica come da prescrizioni riportate nel DM n. 171 del 11/05/2018 e ss.mm. ii, utilizzando sistemi di indicazione impermeabili e separando opportunamente le aree di deposito temporaneo rifiuti pericolosi e non pericolosi con dispositivi **fissi o mobili** idonei (senza utilizzo di nastratura);
- aggiornare la procedura del sistema di gestione integrato in modo che sia **obbligatorio** l'inserimento della cartellonistica su ogni area e dell'etichettatura su ogni contenitore di rifiuti e che le aree siano delimitate

tramite separazioni **univoche** che garantiscano in maniera **stabile e certa** la separazione fisica, distinguendo nettamente le aree di rifiuti pericolosi da quelle di rifiuti non pericolosi;

- d) trasmettere la nuova procedura come indicato nel punto c) e una descrizione del sistema di controllo indicato nel punto a);
- e) trasmettere evidenza fotografica dell'installazione di quanto indicato nel punto b).

Il Gestore, con nota Prot. 463/2023, ha evidenziato che:

- *non ha ricevuto, unitamente alle suddette, l'estratto dell'allegato fotografico citato nella nota ISPRA; pertanto, le considerazioni espresse nel seguito fanno riferimento ai rilievi fotografici in allegato all'Attestazione di sopralluogo ordinario svolto dal GI (Gruppo ispettivo) il giorno 15/12/2022 presso il sito api nell'ambito dell'attività di controllo ordinaria dell'AIA.*

Pertanto, anche in risposta alle molteplici doglianze dello stesso Gestore espresse nella relazione tecnica allegata alla nota Prot. 463/2023 dal titolo "Riscontro prot. MASE 46016 del 27/03/2023", si allega, al fine di chiarire quanto rilevato nella proposta di diffida di cui al protocollo ISPRA 15150/2023 del 22/03/2023, lo stesso allegato fotografico già trasmesso con la nota sopra richiamata.

Il Gestore, con nota Prot. 463/2023, ha dato evidenza dell'ottemperanza della diffida come segue:

1. In relazione alla violazione della prescrizione n. 123 punto a) a pag. 132-133 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) parte integrante del DM 171/2018 che prevede di rispettare taluni adempimenti quali registro di C/S ai sensi art.190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. su quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative di rifiuti, ha evidenziato: *"La prescrizione, pertanto, nulla impone in ordine alle modalità di correzione dei dati erroneamente inseriti nel registro di carico e scarico, limitandosi a richiamare il dettato normativo di riferimento nella specifica materia in parola. Si opera, infatti, un rinvio alle disposizioni di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006 il quale, quand'anche letto in combinato disposto con il DM 148/1998 e con la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, non prevede alcun adempimento specifico circa eventuali modificazioni da apportare al registro"* concludendo: **"In assenza di un onere espresso nel titolo autorizzativo ovvero di un obbligo di legge circa le modalità di correzione dei dati riportati all'interno del registro carico e scarico, nessuna violazione può essere riscontrata in capo al Gestore il quale, evidentemente, sul punto, non era vincolato ad alcuna prescrizione."**

Preme sottolineare a questo Servizio che la violazione contestata deriva dalla stessa formulazione dell'art. 190 che ai commi 1 e 2 specifica che sul registro di C/S debbono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e **quantitative** di rifiuti. Ovviamente è possibile che nelle registrazioni possano essere commessi degli errori ma tuttavia essendo le suddette registrazioni, come desumibile dalla Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. k), **prove documentali** per l'esatta tracciabilità della gestione rifiuti, non può essere, in nessun caso, omessa la spiegazione di eventuali cancellazioni sul registro di C/S in quanto la stessa spiegazione è parte integrante della prova documentale, ovvero deve essere **espressa** la motivazione della cancellazione, con relativa presa di responsabilità di chi l'ha fatta e quando (data e firma). Quanto detto è sempre applicabile, a maggior ragione nel presente caso, in quanto la mancanza di motivazione nella correzione apportata al volume non è desumibile altrimenti, infatti il peso è restato identico; si può solo presumere che trattasi di in un mero errore materiale che se fosse stato dichiarato avrebbe chiarito l'esatta tracciabilità del rifiuto.

Tuttavia, il Gestore pur nelle doglianze sopra espresse, ha trasmesso, in ottemperanza al punto a) della diffida, la procedura SGA.P.020 – "Gestione dei rifiuti" (rev.13) ed il modulo SGA.P.020.06 – "Controllo operazioni su Registro carico e scarico" (rev.0) in cui ha introdotto sia la formazione/aggiornamento periodici del personale della Global Rifiuti addetto alla compilazione dei registri di C/S sia un sistema di doppio controllo sull'inserimento dei dati con relativa compilazione del modulo SGA.P.020.06.

2. In relazione alle prescrizioni n. 112 a pag. 131 e n. 128 punto c) a pag. 134 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevedono di implementare la cartellonistica nelle aree di deposito temporaneo con chiara identificazione di quantità massime stoccabili, codice EER, stato fisico, caratteristiche di pericolosità e norme di comportamento per la manipolazione, ha evidenziato: *“Alla luce di quanto sopra, quanto indicato alle prescrizioni n.112 e n. 128 punto c), in relazione al fatto che le aree di deposito debbano essere dotate di cartellonistica “indicante le quantità massime stoccabili”, è valido per legge per i depositi preliminari, ma di fatto non applicabile alle aree di deposito temporaneo api così come qualificate nell’AIA. In merito alla cartellonistica, come si può evincere dai rilievi fotografici, gli stoccaggi di rifiuti sono identificati con apposita cartellonistica recante: codice EER, stato fisico, caratteristiche di pericolosità mentre le norme di comportamento per la manipolazione sono oggetto di formazione ed informazione al personale della società incaricata da api per il Global Rifiuti (gestione dei rifiuti prodotti nel sito api), operante presso le aree di deposito temporaneo”*

Questo Servizio richiama l’allegato fotografico, rispettivamente alla foto numero 4, per dare evidenza visiva della contestazione, di cui alla proposta di diffida, relativa all’adeguamento dei cartelli.

Invece risulta importante chiarire il punto relativo all’obbligo di esporre cartelli indicanti le quantità massime stoccabili in quanto questo Servizio ha considerato, nella nota di proposta di diffida, le prescrizioni n.112 e n. 128 punto c) essendo queste ultime **“chiaramente esplicative”** su quali informazioni debbano essere indicate dai cartelli rispetto alla prescrizione n 108, che, stranamente, regolando anche quest’ultima la stessa fattispecie, cioè i depositi temporanei, prevede che gli stessi siano gestiti solo con il criterio **temporale**. Questo ha prodotto un conflitto, come lo stesso Gestore ha implicitamente fatto notare, tra l’obbligo di esporre cartelli con il quantitativo massimo stoccabile e il fatto che il deposito temporaneo, gestibile solo con il criterio **temporale**, è regolamentato dall’art 185-bis del Dlgs 152/2006 che al comma 2 lettera b) dispone: *“ i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, **indipendentemente dalle quantità in deposito**; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno”*.

Fermo restando che le altre informazioni disposte dalle le prescrizioni n.112 e n. 128 punto c) sono assolutamente pertinenti e quindi mancanti nella cartellonistica esposta esternamente ai depositi la richiesta di indicare i quantitativi massimi stoccabili è in contrasto con l’art.185-bis del D.Lgs. 152/2006 sui depositi temporanei e quindi anche con la prescrizione 108 del PIC che statuisce che il Gestore può avvalersi solo del deposito temporaneo gestibile con il criterio temporale.

**Pertanto, questo Servizio chiede a codesta Autorità Competente l’interpretazione autentica del contenuto delle prescrizioni n.112 e n. 128 punto c) in connessione alla imposizione aggiuntiva rispetto a quanto previsto per i depositi temporanei gestibili solo con il criterio temporale, come previsto dalla prescrizione 108, di indicare i quantitativi massimi stoccabili all’interno degli stessi.**

Tuttavia, anche in questo caso il Gestore ha trasmesso in ottemperanza alle richieste dei punti b) c) e d) la documentazione, SGA.P.020 – “Gestione dei rifiuti” (rev.13), attestante sia l’inserimento delle norme di comportamento per la manipolazione (consigli “P” di Prudenza) sulla cartellonistica che identifica le aree di deposito temporaneo sia l’obbligo per il Global Rifiuti di utilizzare sistemi di indicazione impermeabili per l’inserimento della suddetta cartellonistica su ogni area e di etichettare ciascun contenitore. Inoltre, ha trasmesso come richiesto al punto e) documentazione fotografica che dà evidenza della cartellonistica istallata non riportante i quantitativi massimi stoccabili.

3. In relazione alle prescrizioni n. 110 a pag. 131 e n. 128 punto b) a pag. 133-134 del PIC parte integrante del DM 171/2018 che prevedono di operare, all’interno delle aree di deposito temporaneo, una

distinzione chiara tra le zone dedicate allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi da quelle per i rifiuti non pericolosi, ha evidenziato: *“l’eventuale rischio di errori di manipolazione, limitato al solo caso di stoccaggi in fusti/big-bags, era del tutto prevenuto non solo dalla delimitazione effettuata tramite nastratura ovvero dal distanziamento tra contenitori di rifiuti diversi, ma soprattutto perché il personale autorizzato ed adibito alla movimentazione dei rifiuti fosse esclusivamente quello del Global Rifiuti, specificatamente formato in materia e puntualmente informato circa la natura e le caratteristiche qualitative dei rifiuti ivi collocati.”*

Questo Servizio richiama l’allegato fotografico, rispettivamente alla foto numero 6, per dare evidenza visiva della contestazione, di cui alla proposta di diffida, relativa alla realizzazione della separazione tra i rifiuti pericolosi e non pericolosi all’interno dei depositi temporanei.

Tuttavia, anche in questo caso il Gestore ha trasmesso, in ottemperanza alle richieste dei punti b) c) e d) la documentazione, SGA.P.020 – “Gestione dei rifiuti” (rev.13), in cui impartisce l’indicazione alla Global Rifiuti di operare un netto distanziamento dei rifiuti pericolosi posti in deposito temporaneo da quelli non pericolosi, procedendo ad un allontanamento fisico e marcato degli stessi, e utilizzando sistemi fissi o mobili idonei (diversi dalla nastratura) che separino in maniera univoca, stabile e certa i rifiuti. Inoltre, ha trasmesso come richiesto al punto e) la documentazione fotografica che dà evidenza della separazione dei rifiuti.

Da quanto sopra riportato, emerge un parziale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida qualora venga disposto da codesta Autorità Competente l’obbligatorietà dell’esposizione di cartellonistica riportante le quantità massime stoccabili nei depositi temporanei. Pertanto, se del caso, questo Servizio ritiene di diffidare nuovamente il Gestore affinché, entro trenta giorni dal ricevimento della nota di riscontro di codesta AC, modifichi la cartellonistica indicando anche le quantità massime stoccabili all’interno di ognuno dei depositi temporanei come stabilito dalle prescrizioni 112 e 128 punto c).

Invece, qualora codesta Autorità Competente ritenesse prioritaria l’imposizione del solo criterio temporale di gestione dei depositi temporanei dei rifiuti, come da prescrizione 108 del PIC, emergerebbe il totale superamento delle inottemperanze oggetto della diffida.

Al fine di consentire la necessaria continuità di informazione per le Autorità coinvolte, la presente nota è inviata in copia anche alla Procura della Repubblica competente per territorio, quale seguito della originaria nota ISPRA Prot. 15150/2023 del 22/03/2023.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA’  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA’ ISPETTIVE

**Il Responsabile**  
**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

**Allegati:** Allegato fotografico proposta di diffida Prot. ISPRA 15150 (già prodotto nella proposta di diffida e ritrasmesso su richiesta dal Gestore nella nota Prot. 463/2023);  
Documentazione prodotta dal Gestore ad evidenza dell’ottemperanza della diffida ovvero nota Prot. 463/2023 e relazione tecnica allegata alla nota dal titolo “Riscontro prot. MASE 46016 del 27/03/2023”.